

DIREZIONE GENERALE

Prot.: 126773/RU

Roma, 27 aprile 2020

## DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

**CONSIDERATO** che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID 19 una emergenza di sanità pubblica di carattere internazionale;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso alla insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

**VISTI** i DD.PP.CC.MM. 8, 9 e 11 marzo 2020 che hanno previsto, tra l'altro la sospensione di numerose attività commerciali e di ristorazione, con esclusione, tra l'altro, dei “tabaccaï” purché sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

**VISTO** il Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, recante *“Misure di potenziamento del Servizio Sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e in particolare l'art. 103 che prevede al comma 1 che *“ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020”* e al comma 2 che *“tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, titoli. abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”*;

**VISTO** il Decreto Legge del 25 marzo 2020, n. 19 recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”*;

**VISTO** il Decreto Legge dell'8 aprile 2020, n. 23 recante *“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”*;

**VISTO** il Decreto Legge dell'8 aprile 2020, n. 23 e in particolare l'art. 37 che dispone : *“il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'art. 103 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020”*;

## DIREZIONE GENERALE

**CONSIDERATO**, pertanto, che in relazione ai titoli abilitativi, relativi alla rete di vendita dei tabacchi e dei liquidi da inalazione, in scadenza dal 16 aprile non opera la *prorogatio* normativa di cui al menzionato art. 103, comma 2;

**CONSIDERATO**, inoltre, che, al fine di superare la suddetta criticità, è stata trasmessa al Ministro dell'Economia e delle Finanze, in data 23 aprile 2020, una relazione informativa con la proposta di emendamento relativamente all'art. 37 del Decreto Legge dell'8 aprile 2020 n. 23;

**RITENUTO**, peraltro, necessario, *medio tempore*, come rappresentato nella predetta relazione, garantire la piena operatività e funzionalità della rete di vendita dei sopra citati prodotti nonché parità e uniformità di trattamento;

**CONSIDERATO**, pertanto, opportuno, nelle more dell'adozione di adeguati provvedimenti normativi, prevedere, in via provvisoria e d'urgenza, la conservazione, fino al 15 giugno 2020, della validità di tutti i titoli abilitativi, relativi alla rete di distribuzione dei tabacchi lavorati e dei prodotti liquidi da inalazione, in scadenza tra il 16 aprile 2020 ed il 15 maggio 2020;

**VISTO** che non è pervenuta comunicazione di motivi ostativi all'adozione di una determinazione in tal senso;

## IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

### ARTICOLO 1

Tutti i titoli abilitativi comunque denominati, relativi alla rete di vendita dei tabacchi lavorati e dei prodotti liquidi da inalazione, in scadenza tra il 16 aprile 2020 ed il 15 maggio 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Marcello Minenna  
